

**Contratto collettivo decentrato integrativo
Accordo anno 2024**

**Contratto collettivo decentrato integrativo
ai sensi dell'art. 47 del C.C.R.L. 2019/2021**

Relazione tecnico-finanziaria

MODULO 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali vigenti per gli enti del Comparto Unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato quantificato, giusta determinazione n. 667 dell'1.10.2024 e modificato con determinazione n. 847 del 2.12.2024 secondo quanto stabilito dall'art. 45 del C.C.R.L. 2019/2021 e risulta così costituito:

Descrizione	Importo
Risorse stabili – art. 45 c. 1 e 2	€ 54.060,99
Risorse variabili – art. 45 c. 3 Risorse variabili – art. 45 c. 8 lett a)	€ 27.360,00 € 51.578,40
Totale	€ 132.999,39

Dettaglio voci tabella sopra riportata

Sezione I – Risorse stabili

In applicazione a quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, del CCRL 19.07.2023, le risorse stabili sono state quantificate sulla base del personale in servizio, a tempo indeterminato, alla data del 31.12.2016, applicando i criteri contenuti nella tabella riportata nel menzionato articolato contrattuale e, successivamente applicando quanto previsto dal comma 9, del menzionato art. 45, inerente gli incrementi stabili della dotazione organica dell'ente. L'incremento delle risorse stabili, in virtù del menzionato comma 9, è stato quantificato in € 1.177,00, nonché dalle risorse previste al comma 1, ovvero importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA dei dipendenti cessati a far data 2017 che ammontano ad € 1.921,14. Per il trasferimento della funzione di polizia locale alla Comunità Riviera Bassa Friulana e dei relativi dipendenti (1 cat PLB e 4 cat PLA), sono stati effettuati i decrementi delle risorse stabili ai sensi dell'art. 45 c. 5 e 12 del CCRL 19.07.2023 per un importo pari a € 6.440,00.

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016 Art. 45 comma 1 lett. a)	€ 56.409,00
Decurtazione di cui all'art. 45 commi 5 e 12	€ -6.440,00
Incrementi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b)	€ 1.921,14
Incrementi di cui all'art. 45 comma 7	€ 993,85
Incrementi di cui all'art. 45 comma 9	€ 1.177,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 54.060,99

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono state determinate secondo quanto stabilito dall'art. 45, comma 1 del CCRL 19.07.2023, sulla base del personale in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2016 e negli importi determinati all' art. 45

comma 3 del CCRL 19.072023. Anche per le risorse variabili è stata conteggiata la decurtazione per i dipendenti del servizio di Polizia locale ai sensi dell'art. 45 commi 5 e 12 per un importo pari a € 2.160,00.

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2020 di cui all'art. 45 comma 3	€ 29.520,00
Decurtazione di cui all'art. 45 commi 5 e 12	€ -2.160,00
Incrementi di cui all'art. 45:	
a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni art. 45 comma 8 lett. a)	€ 51.578,40
b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente <u>al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance</u> , che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza	€ 0,00
c) limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e relativa tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi all'art. 45 comma 8 lett. c):	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 78.938,40

Sezione III – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 54.060,99
Risorse variabili	€ 78.938,40
Totale	€ 132.999,39

MODULO 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto, in quanto finanziate con risorse di bilancio dell'ente, le somme destinate al salario aggiuntivo (art. 26 CCRL 26.11.2004 e art. 70 CCRL 7.12.2006 e artt. 21 e 22 CCRL 2018), al lavoro straordinario.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sono regolate dal presente contratto ma finanziate sempre con risorse di bilancio dell'ente le seguenti indennità inerenti la remunerazione di: particolari condizioni di lavoro (ex rischio, disagio, maneggio valori art. 6 CCRL 2018), indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996), indennità per particolare responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002), indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -protezione civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004), indennità di reperibilità (art. 4 CCRL 2018), riposo compensativo (art. 5 CCRL 2018).

Per espressa previsione dell'art. 45 comma 10 la quantificazione delle risorse accessorie a bilancio (diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e dal lavoro straordinario) è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa del personale nel tempo vigente (sono abrogati il comma 7, dell'art. 32, del CCRL 15.10.2018 e l'art. 17 comma 8 del CCRL 1.08.2002).

Si precisa che per l'anno 2024 si è ritenuto di non variare, rispetto all'anno precedente, le somme destinate alle indennità finanziate a bilancio; mentre le risorse rivolte ad indennizzare il lavoro straordinario sono state

aumentate da € 8.519,71 ad € 11.000,00 per ricompensare i servizi eccezionali incombenti in occasione della manifestazione "Itinerannia".

Il contratto integrativo prevede anche l'incentivazione per risorse derivanti da disposizioni normative (art. 45 c. 8 lett. a) che per l'anno 2024 sono equivalenti ad € 51.578,40 e sono relativi agli incentivi per funzioni tecniche per lavori e per acquisizione di beni e servizi, per entrate tributari, per lavoro straordinario elettorale e per adempimenti innovativi di ANPR, e sono destinate a liquidare il personale che è stato coinvolto in questi compiti

Il contratto integrativo prevede l'assegnazione delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per le finalità stabilite dall'art. 45 del CCRL 19.07.2023 ossia per le progressioni orizzontali e per la produttività del personale.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 169 del 18.11.2024, ha stabilito di destinare € 28.450,68 alla produttività del personale sempre in produttività collettiva, nonché € 1.700,00 di parte stabile per favorire le progressioni orizzontali all'interno della categoria restando al di sotto del limite massimo consentito del 50% degli aventi diritto.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Si riporta qui di seguito il prospetto riassuntivo degli utilizzi:

RISORSE STABILI	
Progressioni acquisite al 31.12.2023	€ 51.270,31
Quota destinata alle progressioni 2024	€ 1.700,00
Totale utilizzo risorse stabili per progressioni economiche	€ 52.970,31
RISORSE VARIABILI	
Risparmi quota stabile non utilizzata	€ 1.090,68
Quota variabile	€ 27.360,00
Totale utilizzo per la produttività del personale	€ 28.450,68
Totale trattamenti economici in base a specifiche normative (incentivi funzioni tecniche per lavori e acquisizione beni e servizi ed entrate tributarie)	€ 51.578,40
TOTALE UTILIZZI FONDO	€ 132.999,39

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili del fondo ammontano a € 54.060,99.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa inerenti le progressioni economiche orizzontali al 31.12.2023 ammontano a € 51.270,31. Con la deliberazione giuntale n. 169/2024 viene destinato il budget di € 1.700,00 per le PEO.

Le economie 2024 discendenti dalle risorse stabili pari a € 1.090,68, per espressa previsione dell'ipotesi di CCDI 2024 e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023, vanno ad incrementare le risorse variabili 2024 destinate alla produttività del personale.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione approvato con deliberazione giuntale n. 170 del 08.11.2019 e nei vigenti CCRL, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. La liquidazione dei fondi previsti è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in materia di valutazione/premialità e con la supervisione del Nucleo di Valutazione/OIV.

Il Piano della prestazione 2024, con il quale sono stati assegnati ai singoli responsabili gli obiettivi gestionali, è confluito nel PIAO 2024/2026 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 dell'8.04.2024.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso con deliberazione di G.C. n. 169/2024 sono state stabilite le linee di indirizzo in cui venivano destinati € 1.700,00 per progressioni economiche orizzontali in quanto il fondo di parte stabile presenta sufficiente capienza. La parte residuale di € 1.090,68 viene conteggiata nella parte variabile del fondo.

MODULO 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	2023	2023	Differenza
Risorse stabili	54.060,99	54.060,99	0,00
Risorse variabili	27.360,00	34.504,00	- 7.144,00
Risorse variabili neutre	51.578,40	39.212,60	+12.365,80
Residui anni precedenti	0,00	0,00	0,00

MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Il Comune di San Giorgio di Nogaro è sottoposto ai vincoli di contenimento della spesa pubblica per gli enti locali della Regione Aut. Friuli V.G. fissati dalla L.R. 18/2015 così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020.

L'obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto del valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune medesimo. Per il Comune di San Giorgio di Nogaro il valore soglia è del 27,20%.

Il Comune ogni anno deve determinare il proprio posizionamento rispetto al valore soglia sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione rispetto al rapporto tra impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale e gli accertamenti di competenza delle entrate correnti al netto del FCDE di parte corrente.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Il rapporto in sede di Bilancio di Previsione era pari a 18,42% o al 22,71% considerando la proiezione peggiorativa di neutralizzare dalle entrate correnti la quota relativa alla quota stata dell'Ilia in base all'importo della tabella P di cui all'articolo 9, comma 16, LR 22/2022. Si presume il totale rispetto del limite anche in sede di rendiconto 2024.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata effettuata un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento.

Non sono più applicabili, in particolare, le seguenti norme in materia di:

- contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020;
- reclutamento di personale contenute nell'articolo 4, comma 2, della legge 12/2014;
- reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all'esercizio 2020, nell'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016;

- d. reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 9, comma 28;
- e. reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell'articolo 14-bis del decreto legge n. 4/2019;
- f. reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – contenute nell'articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016;
- g. reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute nell'articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. Pertanto con le nuove regole non rileva più la disciplina degli spazi assunzionali e le assunzioni prescindono anche dalle eventuali cessazioni. L'ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di personale;
- h. limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.

Non sono più applicabili, inoltre:

- i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018), abrogato dagli art. 45 e 47 del CCRL 19.07.2023.

Sono stati modificati:

- i limiti minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa stabiliti dall'art.44 comma 3 del CCRL biennio economico 2004-2005 (4.150 – 10.350 euro per tredici mensilità) che, l'art. 35 del CCR. 19.07.2023 aumenta ad un massimo di € 16.000,00 per tredici mensilità-

Permangono, invece:

- le percentuali della retribuzione di risultato previsti all'art. 44 comma 6 (da un minimo di 15% ad un massimo del 35%).

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa a consuntivo dell'esercizio 2023 è stato rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le risorse del fondo trovano regolare copertura nelle voci a tal fine iscritte a bilancio di previsione 2024-2026.

San Giorgio di Nogaro, 7.12.2024



IL RESPONSABILE
del Servizio Finanziario
(dott. Flora Schiaffino)

